

Comune di SCALEA

Provincia di Cosenza

www.comune.scalea.cs.it

Al Responsabile Settore Polizia Locale

p.c. Al Sig. Sindaco

p.c. Al Vice Sindaco

p.c. Al Responsabile Settore Affari generali

Prot. 36711
7-12-2021
Consegna a mano

Oggetto: Circolare Ministero dell'Interno - Decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia Covid 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" - Direttiva.

Ad integrazione di precedente direttiva della scrivente concernente l'obbligo di green pass, si rappresenta che con il Decreto Legge in oggetto, con decorrenza dal 15 dicembre, è stato esteso alla polizia locale, così come al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico nonché a tutto il personale scolastico, l'obbligo vaccinale da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

La vaccinazione diventa così requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei nuovi destinatari dell'obbligo e il compito di verificare l'assolvimento di tale obbligo è posto in capo ai responsabili delle strutture dove i lavoratori prestano servizio.

Per quanto riguarda le modalità di verifica, la norma rinvia all'articolo 9, comma 10, del DL 52/2021, ossia alla disciplina del green pass. Una volta operativo il green pass rafforzato sarà possibile la verifica specifica dell'effettuazione delle vaccinazioni.

Se dall'esito del controllo non risulta effettuato il vaccino o la richiesta di vaccinazione, il responsabile invita l'interessato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, oppure l'attestazione di esenzione dalla campagna vaccinale, oppure la richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni.

Se il lavoratore produce la richiesta di vaccinazione, il datore di lavoro nella figura del responsabile, invita l'interessato a trasmettere entro tre giorni la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione da parte del lavoratore interessato della documentazione richiesta dal datore di lavoro a seguito di esito negativo del controllo vaccinale, allo stesso è accertata, con comunicazione scritta, l'inosservanza dell'obbligo vaccinale.


L'atto di accertamento dell'inadempimento è adottato dal responsabile e determina l'immediata sospensione dal diritto a svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte del lavoratore interessato dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale e comunque non oltre il termine di sei mesi decorrenti dal 15 dicembre prossimo.

Si invita pertanto il Responsabile in indirizzo a dare adeguata diffusione della presente al personale assegnato e effettuare le verifiche di competenza.

La presente ha valenza di direttiva e viene pubblicata sull'Amministrazione Trasparente sotto sezione Disposizioni generali.



IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. GIOVANNA DI RIENZO